

ETTORE BARCELLONA

Avvocato - Coordinatore assistenza legale Centro studi Pio La Torre - Palermo

SI PUNTA A IMBAVAGLIARE LA STAMPA E DEMOLIRE STRUMENTI INVESTIGATIVI

La riforma legislativa sulle intercettazioni, con le modifiche delle norme procedurali in essa contenute, presenta indubbiamente profili di anticostituzionalità sia riguardo alle pesantissime conseguenze sul diritto di informazione e la libertà di

stampa sia per le altrettanto pesanti conseguenze sull'azione penale e la repressione di reati. La proposta costituisce un importante *vulnus* alla perseguibilità di numerosi reati per la introduzione di gravosi limiti ai presupposti per cui possono essere disposte ed, inoltre, inserisce seri ostacoli alla effettiva utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate.

Tale riforma è stata presentata pretestuosamente come strumento di tutela della privacy e, d'altro canto, come rimedio alle eccessive spese sostenute per le intercettazioni.

Sotto il primo profilo, non ritengo possa legittimamente opporsi un diritto alla privacy da parte di chi è fondatamente sospettato della commissione di un grave reato, le garanzie dell'attuale normativa, se rispettate, tutelano sufficientemente la privacy; semmai tale diritto, soprattutto per quanto riguarda i terzi, andrebbe opportunamente temperato con il diritto di informazione nella successiva fase della pubblicazione dei risultati dell'attività di intercettazione

Sotto l'altro profilo, i dati riportati dal ministro Alfano, riguardo il numero di soggetti intercettati, appaiono grossolanamente errati perché dei 125mila decreti emessi nel 2007 il 60 - 70% sono in realtà proroghe poiché ogni decreto ha una durata di 15 giorni e in ogni caso il numero delle intercettazioni non corrisponde ai cittadini intercettati perché ogni indagato ha più utenze telefoniche; infine, comunque, l'80% riguarda la criminalità organizzata rispetto alla quale non può seriamente neppure pensarsi una limitazione.

*Nel ddl indubbi profili
di incostituzionalità.
La tutela della privacy
è pretestuosa*

Il costo di 224 milioni non corrisponde ad un terzo del bilancio dello Stato per la giustizia che in realtà è di 7 miliardi e comunque la spesa nel 2007 è stata la metà di quella del 2005 e un terzo di quella del 2002. E non è vero che il numero delle intercettazioni in Italia è il più alto nel mondo.

Inoltre, se il problema è il costo, non si capisce perché lo Stato non si doti di attrezzature proprie in misura adeguata invece di ricorrere sempre più frequentemente al noleggio da aziende private a costi elevatissimi.

Addirittura, l'originaria riforma limitava la possibilità di utilizzare le intercettazioni per i reati puniti con pena superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, escludendo così diversi reati di grave allarme sociale puniti con pene fino a dieci anni ma tale illogica limitazione appare superata ed originariamente proposta solo per distogliere l'attenzione dal testo nel suo complesso.

Ma ciò che appare assolutamente non condivisibile è rappresentato dal bavaglio imposto, pena gravissime sanzioni, alla libertà di informazione. L'opinione pubblica verrebbe messa a conoscenza di fatti che potrebbero avere notevole rilevanza politico, sociale, economica e amministrativa a distanza di diversi anni dal loro accadimento.

Il ddl del giugno del 2008, oltre a contenere le innovazioni che hanno suscitato più scalpore e che sono state riportate dai mezzi di informazione e dai commentatori politici, appare disseminato di insidie più o meno evidenti che potrebbero avere conseguenze assai rilevanti sulla effettiva utilizzazione del mezzo investigativo.

Già nell'art. 1 si riscontrano previsioni che appaiono ispirate alla precostituzione di strumenti atti a sbarazzarsi di un Giudice scomodo; per es. la possibilità di sostituzione del magistrato inquirente che è oggi prevista per cause tassative poiché limitativa dell'autonomia del singolo P.M.. Sebbene oggi non è prevista, con tale modifica il P.M. potrebbe essere sostituito nel caso di dichiarazioni concernenti il procedimento e nel caso sia semplicemente indagato per una fuga di notizie.

L'art. 2 contiene la previsione maggiormente limitativa alla libertà di informazione: la sostituzione del 2 comma dell'art. 114 c.p.p. di fatto impedisce la pubblicazione, parziale, riassuntiva ed anche per il solo contenuto, di atti non più coperti da segreto fino alla conclusione delle indagini o dell'udienza preliminare, abrogando così la possibilità contenuta nel 7 comma dello stesso articolo di pubblicare il contenuto di atti non più coperti da segreto e cioè quando l'indagato ne viene a conoscenza.

Il paradosso è che se oggi tizio viene arrestato l'opinione pubblica potrebbe sapere perché anche a distanza di anni.

Correlata alla precedente è la proposta di riforma dell'art. 115 c.p.p. che prevede la sospensione del giornalista per la violazione del divieto di cui

sopra; si inserisce la “possibilità” di sospendere il giornalista fino a tre mesi che potrebbe diventare perpetua se il giornalista di cronaca giudiziaria non si pieghi all’imposizione del bavaglio. Peraltro non si capisce quanto ampia sia la discrezionalità sulla sospensione cautelare da parte dell’organo titolare del potere disciplinare e, in ogni caso, rappresenta una grave minaccia all’autonomia del singolo giornalista e alla libertà di stampa.

Il successivo art. 3 oltre a ridurre l’ambito di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, comprende una importante restrizione anche per quelle ambientali altrettanto, se non più, importanti ai fini investigativi. Infatti, le intercettazioni ambientali verrebbero tutte sottoposte ad una restrizione (necessità del fondato motivo di ritenere che nei luoghi dov’è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa) che oggi è prevista solo nel caso di intercettazioni in luoghi di privata dimora.

I successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 contengono una serie di riforme procedurali che, ad avviso di chi scrive, moltiplicheranno i casi di nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzabili (ivi comprese quelle nei procedimenti di criminalità organizzata)

Innanzitutto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni e le successive proroghe non competerebbero più al Giudice per le indagini preliminari, ma al Tribunale collegiale del capoluogo di provincia. Il che potrebbe creare notevoli difficoltà operative ed allungamento dei tempi; si pensi al fatto che il pm di un Tribunale di provincia per es. di Marsala deve chiedere al Tribunale di Trapani anziché al suo Gip. Inoltre il Tribunale collegiale è già normalmente oberato di lavoro e il collegio non sempre è costituito e può essere diversamente composto, si possono moltiplicare in maniera esponenziale i casi di incompatibilità fino al punto che, nelle sedi minori, si potrebbe avere difficoltà a reperire un Giudice non incompatibile per il dibattimento.

I presupposti dell’autorizzazione sono stati oltremodo ampliati e complicati: sono richieste specifiche ed inderogabili esigenze... ed altri criteri che solo la giurisprudenza potrà specificare e ridimensionare ma che daranno luogo a notevoli contenziosi.

Insomma, il meccanismo di autorizzazione e di proroga sia per la diversa Autorità Giudiziaria preposta, sia per l’ampliamento dei requisiti e dei presupposti si è oltremodo complicato con la conseguenza di dilatare eccessivamente le possibilità di eccezioni di nullità e di inutilizzabilità delle intercettazioni. Inoltre, i tempi di durata delle intercettazioni verrebbero eccessivamente ridotti; quindi anche se la Procura può condurre un’indagine per due e più anni, avrà solo tre mesi di possibilità di intercettazione.

Le previste modifiche procedurali sulla gestione dei risultati dell’attività di intercettazione contengono una serie di ostacoli e difficoltà operative che difficilmente possono ritenersi ispirate dalla finalità di tutela della privacy o

del contenimento dei costi quanto, piuttosto, dal contenere e limitare l'efficacia del mezzo investigativo; per es: l'introduzione del cd "archivio riservato" dove devono essere conservate integralmente le intercettazioni.. "con divieto di allegazione anche solo parziale al fascicolo" e del quale non si comprende bene la funzione e la finalità. Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni se nella udienza preliminare o nel dibattimento il fatto viene diversamente qualificato e rispetto ad esso non si raggiungono i limiti di ammissibilità; cioè, se io P.M. ho fatto una indagine per un reato punito con pena massima di 10 anni e un giorno e la prova consiste in intercettazioni legittimamente effettuate, e un Giudice decide che in realtà si tratta di un diverso reato che sfortunatamente viene punito solo con pena fino a 10 anni, non potrei più procedere perché non posso utilizzare quella prova. Oppure, la modifica prevista per l'art. 270, che consentirebbe l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte limitatamente a pochissime ipotesi di reati gravissimi; oggi è consentita l'utilizzazione per un numero consistente di reati gravi cioè quelli per cui era obbligatorio l'arresto in flagranza, di conseguenza se indago per un reato x e durante una intercettazione ottengo la prova provata di altri reati gravi non posso utilizzare quell'intercettazione per perseguire quei reati.

Queste soltanto alcune delle ipotesi di criticità della riforma, altre si riscontrano nell'analisi delle singole norme, per cui, oltre le pesanti negative refluenze che tale tipo di riforma avrebbe sulla libertà di stampa e sul diritto di informazione, si può affermare che siffatta modifica, sebbene ispirata a finalità apprezzabili, rischia di vulnerare pesantemente la perseguibilità di determinati reati ridimensionando i poteri investigativi delle Procure, nonché di ostacolare l'efficacia e l'utilizzabilità di un mezzo di prova oggi sempre più indispensabile nel perseguimento di numerosi reati.